



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASD LA RETE E L'ASSOCIAZIONE RADIO OLEEE.	Nr. Progr.	31
	Data	13/03/2018
	Seduta NR.	11

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 6		TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE E L'ASD LA RETE E L'ASSOCIAZIONE RADIO OLEEE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il DUP Documento Unico di programmazione 2018 nel quale sono previste azioni per:

- favorire lo sviluppo di iniziative socio-culturali,
- sostenere all'attività delle associazioni locali,
- dedicare appositi spazi, fisici e virtuali ai giovani,
- coinvolgere i giovani per essere parte della vita pubblica del paese,
- rivitalizzare il paese anche attraverso l'organizzazione di eventi di musicali e spettacoli, di sport, divertimento ed aggregazione.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, ha divulgato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d'interesse da parte di associazioni senza fini di lucro che svolgono o intendono svolgere attività a favore dei giovani residenti nel Comune, mettendo a disposizione i locali siti al primo piano della villa in Via XXV Aprile, n. 6 a Busto Garolfo;

Considerato che conseguentemente all'Avviso Pubblico sono pervenute n° 3 manifestazioni d'interesse con relativa documentazione allegata da parte di:

- ASD La Rete di Busto Garolfo con prot. n° 000250 del 05.01.18.
- Associazione RadiOlèè di Busto Garolfo con prot. n° 000259 del 05.01.18.
- Gruppo Presepi ADONAI di Busto Garolfo con prot. n° 000357 del 08.01.18- associazione in corso di costituzione

Vista la documentazione depositata agli atti del Comune, da ASD La Rete di Busto Garolfo con prot. n° 0013270 del 02.09.2015 e dall'Associazione RadiOlèè con prot. n° 0019049 del 09.11.20156 dalle quali risulta che le predette associazione perseguono con modalità diverse obiettivi di promozione sociale;

Richiamato lo Statuto del Comune di Busto Garolfo, in particolare l'art. 7 che prevede che il Comune organizzi la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione, nonché l'art. 16 comma 1 lett. C che prevede, fra le attribuzioni della Giunta, l'adozione di accordi di partenariato per la realizzazione di iniziative private di interesse pubblico nei casi consentiti dalla Legge;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende fare aumentare di valore le diverse e peculiari potenzialità delle citate associazioni, valorizzando le possibili interazioni con il mondo giovanile;

Visto l'art.32, 8° comma della legge n 724/1994 ai sensi del quale i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai Comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali;

Richiamato il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, ed in particolare gli artt. 56 e 71, comma 2 del che prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le associazioni di volontariato e di concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore (ad eccezione delle imprese sociali) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale riconosce significato ed utilità nelle attività svolte dalle predette associazioni, ne sostiene le azioni e condivide il comune intento di promuovere iniziative e progetti a favore dei giovani, nello spirito del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'uso dei beni immobili comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 21/7/2008 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 8 del 16/3/2011, n. 55 del 28/11/2013 n. 50 del 21/12/2015 e n. 36 del 27.07.2017 con particolare riferimento all'art.7 “ *Art.7 Immobili strumentali all'erogazione di prestazioni pubbliche:*

*1.Le convenzioni od accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'affidamento di attività comunali a organizzazioni del volontariato, associazioni o imprese sociali, oppure la promozione di attività degli stessi soggetti a favore della popolazione comunale, possono prevedere l'utilizzo di immobili comunali strumentali a tali attività con l'esenzione dal pagamento del canone d'uso ed eventualmente delle spese di pertinenza, così come stimati dagli uffici.*

*2.Le esenzioni di cui al comma precedente, si considerano attribuzioni di vantaggi economici ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e sono da computare nella determinazione di eventuali contributi attribuibili allo stesso soggetto nel corso dell'anno.”*

Visto l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'ASD La Rete di Busto Garolfo e l'Accordo di Collaborazione con l'Associazione RadiOlèè di Busto Garolfo, in allegato;

Considerato che la concessione gratuita dei locali prevista dagli allegati Accordi di collaborazione, prevede l'esenzione dal pagamento del canone di concessione dei locali e delle utenze correlate;

Valutato che la predetta esenzione comporta una valorizzazione di € 2.811,76 per l'ASD La Rete e di € 2.727,76 per l'Associazione RadiOlèè sulla base delle stime comunicate nell'allegato documento con relative planimetrie predisposto dall'Area Risorse Strumentali in data 06.03.2018;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**DELIBERA**

- di approvare, per i motivi espressi in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'ASD La Rete di Busto Garolfo e l'Accordo di Collaborazione con l'Associazione RadiOlèè di Busto Garolfo, allegati;
- di dare atto che per l'effetto delle agevolazioni nell'utilizzo degli immobili concesse alle associazioni come indicato in premessa, le stesse risultano beneficiarie di un vantaggio economico comunale indiretto pari a:
  - € 2.811,76 per l'ASD La Rete
  - € 2.727,76 per l'Associazione RadiOlèè
- di autorizzare la Responsabile dell'Area Promozione della Persona alla sottoscrizione dell'accordo citato e di demandare ad essa l'adozione degli atti necessari e conseguenti la presente deliberazione.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4<sup>a</sup> comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 13/03/2018**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACOMO ANDOLINA*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**PROVINCIA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **31** del **13/03/2018**

---

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASD LA RETE E L'ASSOCIAZIONE RADIO OLEEE.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 09/03/2018

IL RESPONSABILE DI AREA  
PAOLA BOTTAZZI

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 09/03/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

---

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
E L'A.S.D. LA RETE di Busto Garolfo**

L'anno duemiladiciotto, il giorno .... del mese di marzo, tra il Sig. Emilio Crespi, residente in Busto Garolfo in via Matteotti n.14, C.F. CRSMNG62H19D198D, in qualità di presidente dell'Associazione A.S.D. LA RETE di Busto Garolfo sita in via Matteotti, 14 costituitasi il 01.09.2015 con C.F. 92050070157 iscritta nell'Albo Comunale delle Associazioni dal 02.09.2015 e la Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi, Responsabile dell'Area Promozione della Persona del Comune di Busto Garolfo, in nome e per conto del Comune di Busto Garolfo, con sede in Piazza Diaz n. 1 in Busto Garolfo P.I. 00873100150, firmano la seguente scrittura privata, approvata con Deliberazione di Giunta n.... del ....03.2018

**PREMESSO che**

- Il Comune di Busto Garolfo, tramite avviso pubblico, ha raccolto manifestazioni d'interesse da parte di associazioni senza fini di lucro che svolgono o intendono svolgere attività a favore dei giovani residenti nel Comune, per concedere in uso gratuito i locali siti al piano primo della villa in Via XXV Aprile, n. 6 a Busto Garolfo;
- L'Associazione A.S.D LA RETE di Busto Garolfo, ha partecipato all'avviso, dimostrando di svolgere attività e iniziative di particolare interesse a favore della comunità locale e proponendo nuove attività a favore dei giovani, da effettuarsi in collaborazione con il Comune;
- il Comune, mirando allo sviluppo della propria popolazione (art.3, d.lgs nr.267/2000), è interessato all'affermazione dei predetti valori e per tale motivo intende favorire e sostenere l'azione sociale svolta dall'Associazione La Rete

**CONSIDERATO che**

- l'art.119 della Costituzione riconosce e favorisce l'azione sussidiaria svolta dalle formazioni sociali nel territorio;
- il D. Lgs n° 117/2017 "Codice Terzo Settore" e successive modificazioni ed integrazioni, favorisce forme di collaborazione tra gli enti pubblici con le organizzazioni di volontariato;
- l'art.3, ultimo comma del d.lgs 267/2000, prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.32 della legge n.383/2000 che dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, ai sensi dell'art.43 della legge n.449/1997, concludono il presente

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**Il Comune di Busto Garolfo**, riconoscendo nell'attività svolta dall'Associazione La Rete il comune intento di promozione della persona umana, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate, ne sostiene le azioni ed in special modo quelle di promozione sociale, sportiva ed educativa con particolare attenzione ai giovani del territorio per svilupparne l'integrazione, la socializzazione e la partecipazione.

A tal fine il Comune:

1. per agevolare l'associazione nell'organizzazione delle proprie attività, concede in uso gratuito il locale della villa di via 25 aprile individuato dalla planimetria allegata. Saranno a disposizione dell'associazione in uso comune con le altre associazioni assegnatarie dei locali della villa, gli spazi comuni ovvero il giardino e la cantina ad uso deposito (fatta eccezione del locale caldaia);

I locali assegnati verranno destinati a propria sede associativa: sono vietati all'associazione gli utilizzi dei locali per usi diversi da quelli fissati dal presente Accordo di Collaborazione. Il Comune provvede ad assicurare gli immobili contro danni derivanti da incendio, atti vandalici, ed eventi atmosferici;

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere ai locali, accertarne lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

2. concede a titolo gratuito l'uso dei predetti locali e degli spazi esterni, riservando all'associazione le sole spese di manutenzione ordinaria. I locali indicati nella planimetria si ritengono allo stato attuale visti e piaciuti come da sopralluoghi effettuati.

3. s'impegna a rimuovere, per quanto in suo potere e compatibilmente con le risorse a sua disposizione, gli ostacoli organizzativi e/o economici che impediscono l'accesso dei propri cittadini alle iniziative dell'Associazione e promuoverà azioni in collaborazione con l'associazione stessa, a favore dei giovani bustesi;

4. pubblicherà con i propri canali telematici le iniziative d'interesse per la generalità della popolazione;

**l'Associazione ASD La Rete**, s'impegna (di seguito associazione):

1) nel rispetto delle proprie finalità associative, a collaborare con il Comune per le realizzazione di iniziative ed eventi rivolti ai giovani quali a titolo d'esempio non esaustivo: iniziative dell'Assessorato alle politiche Giovanili e alle Politiche Sociali, progetti dell'Informagiovani, Consulta del Volontariato, evento diciottenni...;

2) a far accedere alle proprie iniziative chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'iniziativa svolta;

3) Per tutta la durata dell'Accordo di Collaborazione l'associazione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata. In tal senso si impegna:

- a contrarre polizza assicurativa a copertura di eventuali danni alla proprietà comunale, oltre che a copertura di eventuali infortuni occorrenti ai propri associati all'interno del locale adibito a sede associativa: l'associazione è sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi, dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni causati da essi o dai mezzi impiegati;
- a mantenere i locali in buono stato, a collaborare con le altre Associazioni che utilizzano gli spazi della villa per la buona tenuta e cura dell'edificio, a garantire la pulizia, la custodia, la vigilanza e la manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato; alla scadenza del presente Accordo, i locali verranno riconsegnati all'Amministrazione Comunale, previa redazione di apposito verbale, nelle stesse condizioni originarie, salvo migliorie apportate ed autorizzate.
- a non trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nel presente Accordo di Collaborazione;
- ad apportare eventuali migliorie all'immobile con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

4) a produrre al Comune un relazione annuale in merito alle attività e progetti svolti.


Il presente accordo è valido due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- Violazione delle norme che lo disciplinano;
- Utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti all'art. 2;
- Sostanziale modifica dello statuto del concessionario rispetto agli scopi e all'oggetto sociale.


Sono vietati all'associazione gli utilizzi dei locali per usi diversi da quelli fissati dal presente Accordo di Collaborazione. Il Comune può controllare in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un responsabile dell'Associazione, l'effettivo svolgimento delle attività svolte e lo stato dell'immobile, ed in generale il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di Collaborazione.

Il Presidente dell'Associazione

La Responsabile dell'Area Promozione della Persona



PIANTA PIANO INTERRATO



PIANTA PIANO PRIMO

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
e l'Associazione RADIO OLÈÈ di Busto Garolfo**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ... del mese di marzo, tra il Sig. Luca Petrucci, residente in Legnano via per San Giorgio,20, C.F. PTRLCU80D12B300D, in qualità di presidente della Associazione Radio Olèè, con sede legale e operativa a Busto Garolfo in via Ciro Menotti, 24 costituitasi il 27.09.2016, con C.F. 92051400155 e iscritta nell'Albo Comunale delle Associazioni dal 09.11.2016 e la Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi, Responsabile dell'Area Promozione della Persona del Comune di Busto Garolfo, in nome e per conto del Comune di Busto Garolfo, con sede in Piazza Diaz n. 1 in Busto Garolfo P.I. 00873100150, firmano la seguente scrittura privata, approvata con Deliberazione di Giunta n.... del ....03.2018

**PREMESSO che**

- Il Comune di Busto Garolfo, tramite avviso pubblico, ha raccolto manifestazioni d'interesse da parte di associazioni senza fini di lucro che svolgono o intendono svolgere attività a favore dei giovani residenti nel Comune, per concedere in uso gratuito i locali siti al piano primo della villa in Via XXV Aprile, n. 6 a Busto Garolfo;
- L'Associazione Radio Olèè di Busto Garolfo, ha partecipato all'avviso, dimostrando di svolgere attività e iniziative di particolare interesse a favore della comunità locale e proponendo nuove attività a favore dei giovani, da effettuarsi in collaborazione con il Comune;
- il Comune, mirando allo sviluppo della propria popolazione (art.3, d.lgs nr.267/2000), è interessato all'affermazione dei predetti valori e per tale motivo intende favorire e sostenere l'azione sociale svolta dall'Associazione Radio Olèè

**CONSIDERATO che**

- l'art.119 della Costituzione riconosce e favorisce l'azione sussidiaria svolta dalle formazioni sociali nel territorio;
- il D. Lgs. n° 117/2017 "Codice Terzo Settore" e successive modificazioni ed integrazioni, favorisce forme di collaborazione tra gli enti pubblici con le organizzazioni di volontariato;
- l'art.3, ultimo comma del d.lgs 267/2000, prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.32 della legge n.383/2000 che dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, ai sensi dell'art.43 della legge n.449/1997, concludono il presente

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**Il Comune di Busto Garolfo**, riconoscendo nell'attività svolta dall'Associazione Radio Olèèè il comune intento di promozione della persona umana, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate, ne sostiene le azioni ed in special modo quelle di promozione sociale, sportiva ed educativa con particolare attenzione ai giovani del territorio per svilupparne l'integrazione, la socializzazione e la partecipazione.

A tal fine il Comune:

1. per agevolare l'associazione nell'organizzazione delle proprie attività, concede in uso gratuito il locale della villa di via 25 aprile individuato dalla planimetria allegata. Saranno a disposizione dell'associazione in uso comune con le altre associazioni assegnatarie dei locali della villa, gli spazi comuni ovvero il giardino e la cantina ad uso deposito (fatta eccezione del locale caldaia);

I locali assegnati verranno destinati a propria sede associativa: sono vietati all'associazione gli utilizzi dei locali per usi diversi da quelli fissati dal presente Accordo di Collaborazione. Il Comune provvede ad assicurare gli immobili contro danni derivanti da incendio, atti vandalici, ed eventi atmosferici;

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere ai locali, accertarne lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

2. concede a titolo gratuito l'uso dei predetti locali e degli spazi esterni, riservando all'associazione le sole spese di manutenzione ordinaria. I locali indicati nella planimetria si ritengono allo stato attuale visti e piaciuti come da sopralluoghi effettuati.

3. s'impegna a rimuovere, per quanto in suo potere e compatibilmente con le risorse a sua disposizione, gli ostacoli organizzativi e/o economici che impediscono l'accesso dei propri cittadini alle iniziative dell'Associazione e promuoverà azioni in collaborazione con l'associazione stessa, a favore dei giovani bustesi;

4. pubblicherà con i propri canali telematici le iniziative d'interesse per la generalità della popolazione;

**l'Associazione Radio Olèèè, s'impegna (di seguito associazione):**

1) nel rispetto delle proprie finalità associative, a collaborare con il Comune per le realizzazione di iniziative ed eventi rivolti ai giovani quali a titolo d'esempio non esaustivo: iniziative dell'Assessorato alle politiche Giovanili e alle Politiche Sociali, progetti dell'Informagiovani, Consulta del Volontariato, evento diciottenni...;

2) a far accedere alle proprie iniziative chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'iniziativa svolta;

3) Per tutta la durata dell'Accordo di Collaborazione l'associazione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata. In tal senso si impegna:

- a contrarre polizza assicurativa a copertura di eventuali danni alla proprietà comunale, oltre che a copertura di eventuali infortuni occorrenti ai propri associati all'interno del locale adibito a sede associativa: l'associazione è sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi, dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni causati da essi o dai mezzi impiegati;
- a mantenere i locali in buono stato, a collaborare con le altre Associazioni che utilizzano gli spazi della villa per la buona tenuta e cura dell'edificio, a garantire la pulizia, la custodia, la vigilanza e la manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato; alla scadenza del presente Accordo, i locali verranno riconsegnati all'Amministrazione Comunale, previa redazione di apposito verbale, nelle stesse condizioni originarie, salvo migliorie apportate ed autorizzate.
- a non trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nel presente Accordo di Collaborazione;
- ad apportare eventuali migliorie all'immobile con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

4) a produrre al Comune un relazione annuale in merito alle attività e progetti svolti.

Il presente accordo è valido due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- Violazione delle norme che lo disciplinano;
- Utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti all'art. 2;
- Sostanziale modifica dello statuto del concessionario rispetto agli scopi e all'oggetto sociale.

Sono vietati all'associazione gli utilizzi dei locali per usi diversi da quelli fissati dal presente Accordo di Collaborazione. Il Comune può controllare in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un responsabile dell'Associazione, l'effettivo svolgimento delle attività svolte e lo stato dell'immobile, ed in generale il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di Collaborazione.

Il Presidente dell'Associazione

La Responsabile dell'Area Promozione della Persona